REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13708/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 31.01.2025 proposto da

[OMISSIS] ***[OMISSIS]*** (C.F. ***[OMISSIS]***), nato a *[Omissis]* (*[Omissis]*), il *[Omissis]*, e residente in *[Omissis]*, Via *[Omissis]* n. *[Omissis]*, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Mosconi (C.F. MSCCTA65C61A271W) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Del Sole n. 8

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Annovazzi (C.F. NNVRRT71L28G478P), Mirella Arlotta (C.F. RLTMLL 71E53F158Y) del Foro di Perugia, e Stefania Di Cato (C.F. DCTSFN64P67L117L) del Foro di Terni, in virtù di procura alle liti repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio Roberto

Fantini di Fiumicino/Roma, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali,1- 5, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS;

Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;

Uditi, nella pubblica udienza del 23.09.2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, l'Avv. Catia Mosconi per il ricorrente e l'Avv. Roberto Annovazzi per INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso depositato il 29.12.2020 ed iscritto al n. 13154/C del Registro di Segreteria, il sig. *[Omissis]*, già dipendente del Ministero della Difesa, chiedeva il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art 13, c. 7, l. n. 257/1992, a seguito del riconoscimento da parte di INAIL sia della natura professionale della malattia da amianto (mesiotelioma epiteliode) indennizzabile con tutela assicurativa, per una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80% (con provvedimento del 22.03.2016), che dell'esposizione all'amianto certificata per il periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965 - in cui aveva lavorato alle dipendenze della Polymer Industrie chimiche S.p.A. (oggi Bassell Poliolefine Italia S.r.l.), con la qualifica di conduttore macchine chimiche (con provvedimento del 19.12.2016). Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del predetto beneficio da parte di INPS che, a seguito di domanda presentata in data 21.12.2016, con nota prot. n. 55219 del 02.05.2017, la rigettava poiché proposta dopo la cessazione del servizio. A seguito dell'infruttuoso esito del ricorso amministrativo presentato in data 21.10.2019, il sig. *[Omissis]* presentava ricorso a questa Sezione, che,

con sentenza n. 98/2021, riconosceva il diritto all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13, c. 8, l. n. 257/1992, condannando l'INPS all'adeguamento del trattamento pensionistico.

II. Con sentenza n. 253/2024, la Terza Sezione di appello accoglieva parzialmente l'impugnazione promossa da INPS:

- riconoscendo l'omessa pronuncia del giudice di primo grado, che si era espresso su una domanda diversa da quella proposta dal ricorrente, accertando il diritto ai benefici di cui al comma 8 del più volte citato art. 13, in luogo – come richiesto dal ricorrente – di quelli previsti dal comma 7, rimettendo gli atti ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c. a questa Sezione per il riesame nel merito della domanda giudiziale;

- confermando le statuizioni di primo grado relative alla prescrizione e, pertanto, respingendo il motivo di appello di INPS sull'eccezione quinquennale di prescrizione sulle differenze dei ratei del trattamento pensionistico. Rilevava, altresì, il passaggio giudicato, per mancato appello di INPS, del capo della pronuncia di rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale relativa al diritto alla rivalutazione contributiva.

III. Il sig. *[Omissis]*, con il ricorso in epigrafe, riassumeva il giudizio dinnanzi a questa Sezione chiedendo:

in via principale, di

"*A) Accertare e dichiarare che il ricorrente, titolare di rendita INAIL per malattia professionale da esposizione ad amianto riconosciuta dall'INAIL, ha diritto ai benefici contributivi di cui al comma 7 art 13 Legge 257/1992, e per l'effetto,*

B) Condannare l'I.N.P.S. alla ricostituzione della relativa posizione

assicurativa, con conseguente riliquidazione della pensione di cui il ricorrente è titolare.

C) Con favore di spese di lite dei diversi gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

In via istruttoria, chiedeva di:

"*a) Disporsi l'ordine di esibizione all'INAIL di tutta la documentazione amministrativa del caso de quo, con specifico riferimento agli accertamenti eseguiti per il riconoscimento dell'esposizione qualificata ad amianto e per la tutela assicurativa alla malattia professionale da esposizione ad amianto, qualora contestata dal convenuto Istituto. (..)*

c) Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio presso la Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello del giudizio di appello in materia pensionistica n. 60399, comprendente il fascicolo di parte ricorrente/appellata, anche del giudizio n. 13154 – merito – pensioni civili Corte dei Conti per l'Umbria, ivi depositato".

IV. Si costituiva INPS, lamentando il mancato raggiungimento della prova dei presupposti del diritto alla prestazione richiesta, ritenendo che il lavoratore – in attività e non pensionato - avrebbe dovuto dare prova di averne necessità per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche e di essere stato effettivamente esposto all'amianto per tutto l'arco temporale in cui ha contratto la patologia certificata. INPS lamentava che nel provvedimento con cui INAIL aveva certificato la contrazione della malattia professionale nel periodo 23.11.1961-04.04.1965, non aveva tenuto conto, come peraltro riportato, di eventuali periodi non lavorati e che, come da attestazione dello stabilimento

Militare Armamento Leggero, allegata al fascicolo INPS e depositato in atti, risultava che il sig. [*Omissis*] durante l'arco temporale di lavoro dal 23.11.1961 al 04.04.1965, non era stato esposto all'amianto per l'anno dal 14.05.1963 al 15.08.1964, in cui aveva svolto il servizio di leva ed era quindi assente dal lavoro. Conseguentemente, non sarebbe provata l'effettività dello svolgimento delle mansioni che avevano dato luogo all'esposizione all'amianto.

Inoltre, INPS lamentava l'assenza del requisito per cui il beneficio di cui all'art. 13, c. 7 sarebbe necessario ai fini di ottenere il trattamento di quiescenza, posto che il ricorrente era andato in pensione con oltre 37 anni di contribuzione, laddove, essendo cessato il 01.04.1996, *la riforma DINI* (l. n. 335/1995) prevedeva, come requisiti, 35 anni di contributi ed una fascia di età tra i 57 e i 65 anni.

L'Istituto previdenziale concludeva insistendo per il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, in caso di accoglimento delle stesse, per l'applicazione del beneficio di cui all'art 13 c. 7, l. 257/1992 al solo periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965, con esclusione del periodo del servizio militare ed entro il limite delle 2080 settimane contributive e comunque entro il limite della massima anzianità di servizio nell'ordinamento di appartenenza.

V. All'udienza del 23 settembre 2025, l'Avv. Mosconi ribadiva quanto già rappresentato nelle note depositate in data 22.09.2025, circa l'avvenuta prova della spettanza del beneficio a mezzo della certificazione INAIL tanto della malattia professionale che dell'esposizione all'amianto - rispettivamente con provvedimenti del

22.03.2016 e del 19.12.2016 - e circa la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, posto che con il riconoscimento del beneficio in discorso il sig. [*Omissis*], che aveva già maturato contributi per 37 anni, avrebbe potuto raggiungere il tetto massimo contributivo pensionabile di 2080 settimane (40 anni). Contestava, poi, l'argomentazione di INPS secondo cui non sarebbero computabili nel periodo cui applicare il moltiplicatore previsto dal più volte citato comma 7 i mesi in cui il ricorrente aveva svolto il servizio militare, posto che il provvedimento INAIL certificava l'avvenuta esposizione all'amianto per il periodo 23.11.1961-13.05.1963. Infine, avversava la tesi dell'Istituto secondo cui il beneficio non sarebbe accordabile a causa dell'insussistenza dell'attualità della prestazione lavorativa al momento della domanda, risultando documentato che il [*Omissis*] era in servizio all'entrata in vigore della l. n. 257/1992. Difatti, liquidandosi la prestazione in base alle disposizioni vigenti al momento dell'acquisizione del diritto, nella platea dei destinatari del beneficio *de quo* sarebbero inclusi tutti i soggetti ancora inseriti nel mondo del lavoro alla data di entrata in vigore della predetta legge. L'Avv. Annovazzi si riportava alle memorie già depositate.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso è da accogliere parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

II. L'odierna controversia verte sull'accertamento della sussistenza - o meno - in capo al ricorrente del diritto alla rivalutazione dell'anzianità

contributiva ai sensi dell'art. 13, c. 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, a norma del quale "*Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5*". Beneficiari, pertanto, della supervalutazione contributiva sono i lavoratori riconosciuti dall'INAIL affetti da malattia professionale asbesto-correlata.

III. Come ormai da tempo affermato dalla Corte di cassazione, si tratta non di un diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì del "*diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico*" e, proprio in virtù di tanto, da riconoscere, al ricorrere dei presupposti, "*anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati*" (Cass. civ. lav, ord. n. 2856/2017). Difatti, il medesimo pronunciamento ora citato ha, altresì, chiarito che il beneficio riconosciuto dal comma 7 del citato art. 13 si configura come "*un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una*

maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento", con la conseguenza che "*il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto*" (negli stessi termini, cfr. anche Sez. II app., sent. n. 136/2024).

Per quanto concerne i requisiti di accesso allo specifico beneficio, il comma 7 dell'art. 13 prescrive che lo stesso è da riconoscere ai lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto e che la stessa sia documentata da INAIL; in tale caso, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativo ai periodi di prestazione lavorativa per il tempo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

Il meccanismo di accertamento del presupposto sanitario è affidato in via amministrativa ad INAIL (Cass. civ. lav., ord. n. 37045/2022) e, al riguardo, è stato chiarito il carattere costitutivo del procedimento diretto al riconoscimento del beneficio contributivo (Cass. civ., n. 4778/2014), tanto che è stato affermato "*il principio alla cui stregua ai lavoratori occupati presso imprese che utilizzano amianto, per i quali è documentata dall'INAIL una malattia professionale da amianto, deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto, che della misura della pensione, il beneficio*

della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione certificato dall'INAIL, indipendentemente sia dalla durata dell'esposizione, sia dalla natura qualificata delle stessa" (Cass. civ. lav, ord. n. 17799/2015).

IV. Nel caso di specie, il sig. *[Omissis]* ha visto riconoscersi la malattia professionale da INAIL dopo il pensionamento – d'altro canto, la patologia derivante dalla esposizione all'amianto ben potrebbe emergere soltanto a distanza di molto tempo dall'esposizione e dalla eventuale cessazione del rapporto d'impiego - circostanza questa che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati e dell'autonomia del diritto al beneficio rispetto a quello alla pensione, non si ritiene ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto concerne la prova dell'esposizione all'amianto in relazione ai periodi lavorativi, il sig. *[Omissis]* ha prodotto uno specifico provvedimento INAIL del 19.12.2016 recante "*prospetto dei periodi lavorativi per i quali è riconosciuta l'esposizione all'amianto ai sensi del t.u. approvato con d.P.R. 1124/1965*", in cui si riporta, come periodo a tali fini rilevante, quello in cui il ricorrente ha lavorato presso la Basell Polioefine Italia s.r.l. – stabilimento di Terni, ossia dal 23.11.1961 al 04.04.1965. Premesso che tale tipologia di certificazione è già stata pacificamente ritenuta valida ai fini della prova dell'effettiva esposizione all'amianto (cfr. Sez. Liguria, n. 119/2023), alla luce del principio sopra richiamato secondo cui ai lavoratori occupati presso imprese che utilizzano amianto, per i quali è documentata dall'INAIL una malattia professionale da amianto, deve essere riconosciuto, "*sia ai*

fini del diritto, che della misura della pensione", il beneficio della maggiorazione per l'1,5 "*del periodo di esposizione certificato dall'INAIL*" (Cass. civ. lav, ord. n. 17799/2015), deve ritenersi sufficientemente fornita dal ricorrente la prova dell'effettiva esposizione all'amianto. Tuttavia, si ritiene fondata l'argomentazione di INPS sull'assenza di effettività dell'esposizione all'amianto per il periodo in cui il ricorrente, sebbene già alle dipendenze della precitata società, ha svolto il servizio militare. In detto periodo può, difatti, fondatamente presumersi che il sig. *[Omissis]* non sia stato esposto all'amianto. D'altro canto, è la stessa certificazione INAIL, come osservato anche da INPS, che espressamente denuncia di non tenere conto di eventuali periodi non lavorativi, quali, appunto, quello del servizio militare.

Conseguentemente, al sig. *[Omissis]* il beneficio va riconosciuto per il periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965, da cui va scomputato quello dal 14.05.1963 al 15.08.1964, relativo al servizio militare, come risultante dall'attestazione dello stabilimento Militare Armamento Leggero, allegata al fascicolo INPS.

V. Infine, l'argomentazione promossa da INPS secondo cui il ricorrente non ricaverebbe alcun beneficio dall'applicazione del più volte dell'art. 13, c. 7, in considerazione del fatto che lo stesso ha maturato oltre 37 anni di contributi, va rigettata, osservando quanto segue.

Premesso un richiamo all'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - il quale fa riferimento al raggiungimento dell'80% della base pensionabile, che costituisce la soglia invalicabile della riliquidazione (Sez. Liguria, n. 119/2023) - il riconoscimento del beneficio in discorso

incontra il limite del massimo tetto contributivo previsto, ossia 40 anni, così come disposto anche dal D.M. 27 ottobre 2004, a norma del quale "*L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore*" (art. 4). Conseguentemente, la rivalutazione contributiva per il periodo di attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto dal sig. *[Omissis]*, come determinata al capo che precede, ed i conseguenti effetti in termini di riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento dovranno prodursi nei limiti sopra richiamati.

VI. Conclusivamente, va riconosciuto il diritto del sig. *[Omissis]* ai benefici contributivi di cui al comma 7 art 13 Legge 257/1992, relativamente al solo periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965, con esclusione del periodo del servizio militare (dal 14.05.1963 al 15.08.1964), nei limiti dell'anzianità complessiva massima sopra richiamati. Dalla rivalutazione dell'anzianità contributiva, come sopra delineata, consegue il diritto del sig. *[Omissis]* alla riliquidazione della pensione in godimento, a far data dal suo collocamento a riposo, e a vedersi corrispondere sulle somme dovute in esecuzione della presente sentenza, dalle scadenze dei singoli ratei di pensione e fino al pagamento, il maggiore importo tra interessi e rivalutazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 167, comma 3, c.g.c. e dell'art. 21, comma 2, Allegato 2, nonché in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM.

VII. A norma dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite, anche con riferimento al giudizio innanzi alla Terza Sezione di appello esitato nella sentenza n. 253/2024, sono liquidate, in favore del ricorrente, in euro 3.000,00, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie con distrazione a favore del procuratore antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Liquida in favore del ricorrente le spese di lite in euro 3.000,00, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 25 settembre 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il 23 settembre 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(*f.to digitalmente*)